

## **ALLEGATO A - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1. Tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001)**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

#### **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)**

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato alla Fondazione per determinati fini connessi allo svolgimento della propria attività, un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato omettesse poi di destinare le somme percepite alle predette finalità.

#### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si configura quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il reato si configura allorquando si commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

### **Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

L'elemento qualificante rispetto al reato di cui al paragrafo precedente è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Subordinati, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, ottengano un ingiusto profitto per la Fondazione arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

## **Peculato (Art. 314 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

## **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo). Non si configura, dunque, questa fattispecie di reato nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione del reato di peculato, rispetto alla quale il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce ipotesi marginale e residuale.

## **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La concussione è un reato proprio che può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio e la condotta di quest'ultimo può consistere esclusivamente nella "costrizione". Pertanto, poiché la Fondazione svolge attività a contatto con soggetti incaricati di pubblico servizio, pertanto, possono essere ampiamente esposti al rischio di subire il reato in questione. Infatti, non necessariamente la vittima deve essere in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto. L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto

e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la Fondazione che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato, la cui rilevanza all'interno del D.Lgs. 231 del 2001 è stata introdotta dalla Legge nazionale anticorruzione (L. 190 del 2012), si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e ai propri poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. È parimenti punito il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altra utilità.

Pertanto, poiché la Fondazione svolge attività a contatto con soggetti incaricati di pubblico servizio, pertanto, possono essere ampiamente esposti al rischio di subire il reato in questione. Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a esercitare le sue funzioni e/o poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato del pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

\* \* \*

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 e 25 del Decreto (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

## **2. Aree a rischio**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di

rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia;
- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità.

Vengono definite "Aree a rischio" tutti quegli ambiti in cui i soggetti ivi incardinati, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o svolgono attività di pubblico di servizio, ovvero che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la stessa o in qualità della stessa, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto dei rapporti che la Fondazione "Biotechnopolo di Siena" intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti aree con relativi uffici, attività e funzioni ritenute più specificamente a rischio:



AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
<p>Presidente</p> <p>Comitato Tecnico Scientifico</p> <p>CNAP</p> <p>Ufficio dirigenziale di Presidenza Internal Audit e Risk Management</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Scientifico</p> <p>Area Affari Generali</p> <p>Ufficio Risorse Umane</p> <p>Ufficio Contabilità e Bilancio</p> <p>Ufficio ICT</p> <p>Area Legale, Compliance e Privacy</p> <p>Ufficio Contratti e Contenzioso</p> <p>Ufficio Compliance e Privacy</p> <p>Area Ricerca</p> <p>Ufficio Project leaders</p>	<p>Relazioni con i Ministeri Fondatori e Vigilanti</p> <p>Relazioni P.A.</p> <p>Reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni</p> <p>Elargizioni di finanziamenti, contributi e sovvenzioni</p> <p>Operazioni di finanziamento</p> <p>Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi</p> <p>Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche</p> <p>Investimenti</p> <p>Procedure per Acquisto di beni e servizi</p> <p>Gestione amministrativa contratti attivi</p> <p>Gestione amministrativa</p>	<p>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.)</p> <p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>bis</i> c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>ter</i> c.p.)</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.)</p>	<p><b>ALTA</b></p>



Ufficio Chief of Staff  Ufficio Partenariati Strategici  Ufficio Project Management	contratti passivi	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)	
	<i>Budgetting e reporting</i>		
	<i>Reporting</i> con Società di revisione – con il Collegio dei Revisori dei Conti	Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.)	
	<i>Reporting</i> ad Autorità di vigilanza	Peculato (Art. 314 c.p.)	
	Relazioni enti di credito	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	
	Gestione risorse Finanziarie	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	
	Gestione risorse umane	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 <i>bis</i> c.p.)	
	Scelta di collaboratori esterni /Consulenti		
	Rapporti con collaboratori esterni/consulenti	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	
	Individuazione di nuove possibili linee di ricerca e di finanziamento		
	Gestione della fase di sottomissione di nuovi progetti o di ulteriori finanziamenti per i progetti in corso		
	Gestione della reportistica richiesta dalla normativa e dagli specifici fondi di finanziamento		
	Organizzazione		

	<p>Eventi, congressi Sponsorizzazioni</p> <p>Relazioni con i fornitori</p> <p>Relazioni con organizzazioni pubbliche</p> <p>Implementazione piani per attrarre finanziamenti esterni</p>		
--	--	--	--

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini del presente allegato, come aree di attività particolarmente a rischio:

- L'indizione di procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, vi sarebbe la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con le società private o con Enti pubblici.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla Fondazione con una o più società private.
- La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti ad organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.
- La elargizione di contributi e/o sovvenzioni ad Enti pubblici o privati.
- L'organizzazione di Eventi, Congressi e attività di sponsorizzazione e/o ricerca.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in

sede di conciliazione).

- La gestione dei beni legati all'attività della Fondazione.
- La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o di vigilanza.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale. La ricerca, selezione ed i rapporti con collaboratori/consulenti esterni.
- Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio richieste/rilascio di permessi, ispezioni, ecc.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dagli organi direttivi della Fondazione "Biotechnopolo di Siena", ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione e/o tra la Fondazione "Biotechnopolo di Siena" con qualsivoglia pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizi e i soggetti privati, persone fisiche e/o giuridiche, utenti e/o fornitori, ecc.

### **3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio**

L'allegato "A" si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti, operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni, Partecipanti, Sostenitori e partner, come già definiti nella Parte Generale del Modello al paragrafo 2.4 e nel Codice Etico al

paragrafo 1.2 (qui di seguito, tutti definiti i “destinatari”).

A carico degli esponenti Fondazione “Biotechnopolo di Siena”, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, Partecipanti, Sostenitori e partner, tramite apposite clausole contrattuali, si prevede l’espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare i principi ed i regolamenti previsti nella presente parte speciale.

Nell’ambito delle suddette aree a rischio, per i reati di cui alla presente Parte Speciale, così come sancito anche nella Parte Generale del Modello, ai detti soggetti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o ricevere elargizioni in denaro in qualità di pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione o allo stesso modo ricevere qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l’indipendenza di giudizio anche volto a premiare o avvantaggiare un terzo. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico, scientifico,

artistico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

- accordare o ricevere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare o ricevere prestazioni di favore dei partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere e/o ricevere compensi in favore di e/o da collaboratori esterni, consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la "funzione" interna alla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" che interagisce con la Pubblica Amministrazione o assume un ruolo di pubblico interesse è tenuta a quanto segue:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di Enti pubblici e/o privati, per le suddette aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- deve essere sempre individuato, all'interno della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente privato con cui si interagisce, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione; e deve essere documentato in forma

scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;

- è fatto divieto di utilizzare eventuali percorsi, ancorché leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- gli accordi di associazione con partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni particolari dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena";
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura fuori dai casi espressamente previsti dalla contabilità e purché ricevano sempre puntuale contabilizzazione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza (OdV) eventuali situazioni di irregolarità.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti privati che svolgono funzioni Pubblico Servizio sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo a quest'ultimo di relazionare per iscritto con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento; nonché di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica o privata rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità,

anche nei confronti di terzi.

#### **4. Procedure per le aree a rischio**

##### **4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato**

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori esecutivi e non, il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici, all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i privati in qualità di esercente un pubblico servizio per le attività con loro svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza (OdV) dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione e/o i soggetti privati e/o loro referenti titolati ad intrattenere rapporti con la Fondazione "Biotechnopolo di Siena";
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti privati e/o loro referenti - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati rilevanti dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predisporre



ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

#### **4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato**

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità
REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocinii

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono espone in Allegato – "Regolamenti" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.